

Regolamento regionale 17 giugno 2009, n. 6

Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 9 *Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali*, della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese", le modalità e i termini di attuazione dei benefici di cui all'articolo 6, commi 1 e 6 della medesima legge regionale.

2. Gli interventi di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 sono finanziati con le risorse all'uopo destinate in attuazione della legge regionale n. 4/2009, art. 6, commi 5, 10, 11 e 12, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

3. Le procedure amministrative finalizzate al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 dovranno essere eseguite in via telematica, attraverso la soluzione informatica appositamente realizzata dalla Regione Umbria per mezzo del Consorzio SIR Umbria di cui alla L.R. 31 luglio 1998 n. 27 e ss.mm.ii..

4. Le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge regionale n. 4/2009 e dal presente regolamento non trovano applicazione nei confronti dei soggetti interessati comunque da crisi aziendali o occupazionali, ma attualmente destinatari di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attività dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Art. 2
(Soggetti Beneficiari)

1. Sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori che, a far data dal 1° gennaio 2009, sono o continuano ad essere interessati:

a) da crisi aziendali o occupazionale e posti in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009;

b) dai contratti di solidarietà ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223, da mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/1991, ai sensi dell'art 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

Il godimento del beneficio previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 è subordinato, in ogni caso, all'assenso da parte del gestore erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento. Il venir meno del godimento degli ammortizzatori di cui alle lettere a) e b) determina la cessazione dal beneficio previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 2, comma 5-sexies del D.L. 29 novembre

2008, n. 185, sono ammessi a godere del beneficio previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 i lavoratori:

a) indicati alle lettere a), e b) del comma 1 del presente articolo;

b) che per effetto di crisi aziendali o occupazionale hanno perso il lavoro a far data dal 01 gennaio 2009.

Il godimento del beneficio di cui all'articolo 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è subordinato, in ogni caso, all'accertamento definitivo del merito del credito da parte dell'Istituto bancario mutuante.

3. Per accedere ai benefici previsti dall'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale, i lavoratori di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere residenti nella regione al 1° gennaio 2009.

Art. 3

(Servizi interessati dall'intervento)

1. I servizi interessati dal beneficio della sospensione del pagamento sono quelli elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, qualunque sia il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio.

2. Per servizi "trasporti scolastici" devono intendersi gli abbonamenti, comunque denominati, connessi sia al trasporto relativo all'obbligo scolastico per l'anno 2009/2010, sia al trasporto effettuato per motivi di studio dai componenti del nucleo familiare anagrafico del lavoratore interessato dalla misura di intervento.

Art. 4
(Condizioni di accesso ai benefici)

1. Per accedere ai benefici previsti dall'articolo 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009 devono sussistere le seguenti condizioni:

a) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, ovvero in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, devono aver maturato almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

b) i lavoratori devono possedere, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs del 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), riferito al proprio nucleo familiare anagrafico, non superiore ad euro 40.000,00, aggiornato al momento della presentazione della richiesta dei benefici.

2. Al fine della determinazione dell'ISEE di cui al precedente comma 1, lettera b), riferito al nucleo familiare del lavoratore richiedente, si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221 e ss.mm.ii. "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate".

3. Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, le tasse, le tariffe, o i canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei servizi idrici integrati, del gas per riscaldamento e usi domestici e del servizio di igiene ambientale, devono essere riferiti all'unità immobiliare del

nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente.

4. Per l'accesso al beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, il nucleo familiare anagrafico del lavoratore richiedente non deve essere proprietario, nel territorio del Comune di residenza e dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altra unità immobiliari idonee all'uso abitativo, fatto salvo che le stesse siano state concesse ad uso o ad abitazione al coniuge, a parente in linea retta fino al 4° grado, o a parente in linea collaterale fino al 2° grado, ovvero ad affini fino al 2°.

5. Le unità abitative di cui al precedente comma 3 non devono appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9.

Art. 5 (Durata dei benefici)

1. Il beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, delle tariffe e dei canoni comunque denominati e come previsti dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, può essere concesso, dal momento della presentazione della domanda, fino al 31 dicembre 2009, salvo ulteriori o diverse determinazioni da parte della Regione.

2. Alla cessazione del beneficio di cui al comma 1 il lavoratore richiedente può usufruire di una dilazione della ripresa dei pagamenti interessati dal beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, a partire dal 1 gennaio 2010 e per un periodo non superiore al doppio di quello di sospensione.

3. Il beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è previsto per le rate in scadenza riferite ad un periodo da 12 a 24 mesi consecutivi, senza oneri per l'Istituto bancario mutuante. La sospensione può essere richiesta una sola volta e può trovare applicazione anche per le rate già scadute fino ad un massimo di sei mensilità non adempiute, comprensive degli interessi di mora maturati, e sempre per un periodo compreso tra 12 e 24 mesi consecutivi.

4. Allo scadere del periodo di sospensione di cui al comma 3, l'ammortamento del mutuo immobiliare, di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, riprenderà automaticamente con la scadenza della prima rata successiva all'ultima delle rate sospese. Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal contratto di mutuo, con la medesima periodicità. Gli interessi riferiti al periodo di sospensione del pagamento delle rate, salvo diversa indicazione del beneficiario, saranno suddivisi e frazionati sull'intero numero delle restanti rate.

Art. 6

(Modalità per accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009)

1. Al fine di accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata

al presente regolamento (Allegato 1), indicando in particolare:

a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;

b) di essere residente nella regione almeno dal 1° gennaio 2009;

c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato alla lett. c) del presente articolo;

e) i servizi interessati dalla misura di sospensione al pagamento di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, precisando il soggetto (pubblico o privato) erogatore del servizio e, conseguentemente, le tasse, le tariffe e canoni per i quali chiede di usufruire della sospensione;

f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b);

g) di assumere l'onere di comunicare al Comune dove ha presentato la richiesta ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano al beneficio pena l'applicazione di sanzione dell'immediata cessazione del beneficio.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 3;

b) attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

c) copia delle fatture o documenti utili per l'individuazione del soggetto erogatore del servizio interessato dalla sospensione di pagamento;

d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità alla Regione Umbria e ai soggetti gestori dei servizi, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario.

4. Il Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, contabilizza con specifico piano finanziario, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il sistema di comunicazione circolare con i soggetti pubblici e privati gestori dei servizi interessati dall'intervento, il budget di €5.000,00, previsto per ciascun nucleo familiare anagrafico dall'art. 6 legge regionale n. 4/2009. Al raggiungimento di detto limite il Comune provvede a effettuare le comunicazioni al richiedente e ai soggetti, pubblici e privati, gestori dei servizi interessati dal provvedimento di accoglimento della richiesta di beneficio. Le comunicazioni di cui al precedente periodo avvengono secondo le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 7

(Modalità per accedere al beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009)

1. Al fine di accedere alle misure di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, il lavoratore deve presentare specifica richiesta al Comune di residenza o ad altro Comune da esso indicato redatta su apposita modulistica, allegata al presente regolamento (Allegato 2), indicando in particolare:

a) di aver preso diretta visione del regolamento regionale di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;

b) di essere residente nella regione almeno dal 1° gennaio 2009;

c) di essere posto in cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o in deroga ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, o per contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti;

d) di essere posto in mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223 o ai sensi dell'art. 19 del decreto sopra citato;

e) di aver perso il lavoro a far data dal 01 gennaio 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale;

f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b);

g) di assumere l'onere di comunicare al Comune che ha ricevuto la richiesta:

1) la cessione dell'immobile oggetto del mutuo interessato dalla misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009;

2) ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento che legittimano il beneficio.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione del possesso delle condizioni per accedere alle misure di cui all'art. 2 e all'art. 4, comma 1, lettera a), con indicazione della riduzione del reddito subita, e comma 4;

b) autocertificazione che il mutuo oggetto della misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, sia stato stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare;

c) attestazione ISEE del nucleo familiare ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b);

d) l'attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento o l'autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione, fatte salve le fattispecie in cui le suddette informazioni e documentazioni siano acquisibili d'ufficio da parte del Comune, che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

3. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, verificata la completezza della dichiarazione di cui al comma 1 e della documentazione allegata di cui al comma 2, procede, esclusivamente con modalità informatica, alla compilazione e alla formulazione del relativo provvedimento di concessione del beneficio di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, trasmettendolo, con la medesima modalità, alla Regione Umbria, alla Società Gepafin S.p.a. la quale provvede al successivo inoltrare all'Istituto bancario interessato dall'intervento, rilasciandone automaticamente ricevuta e relativa copia al beneficiario.

4. La garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 è rilasciata dalla Società Gepafin S.p.A. ed è riferita all'intero importo delle rate sospese, comprensivo degli interessi, calcolato sulla base dell'importo dell'ultima rata del mutuo scaduta precedentemente alla presentazione della richiesta, fino ad un importo massimo complessivo garantito di euro 20.000,00.

5. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 6, comma 7 della legge regionale n. 4/2009 opera con un moltiplicatore pari a 30.

Art. 8
(Ricorsi amministrativi)

1. I lavoratori richiedenti, avverso il provvedimento negativo di concessione dei benefici di cui all'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale n. 4/2009, possono presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, opposizione scritta all'organo che lo ha emesso secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento.

2. L'organo comunale competente, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, salva l'applicazione della normativa vigente in materia di ricorsi giurisdizionali amministrativi.

Art. 9
(Disciplina dei rapporti per la concessione
dei benefici di cui all'art. 6
della legge regionale n. 4/2009)

1. La Regione Umbria definisce attraverso apposita convenzione quadro i rapporti con le Aziende erogatrici dei servizi interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 4/2009.

2. La Regione Umbria attraverso Gepafin S.p.A., definisce con apposita convenzione i rapporti con gli Istituti bancari interessati per l'intervento di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale 4/2009.

3. La convenzione di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) termini e modalità per l'avvio della sospensione al pagamento a seguito del provvedimento di concessione del beneficio adottato dal Comune che ha ricevuto la richiesta;

b) obblighi di comunicazioni da parte dei soggetti erogatori del servizio sospeso al Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, della documentazione (copia fattura o altro documento) attestante l'onere a carico del soggetto interessato dalla sospensione;

c) condizioni di copertura;

d) calcolo degli interessi passivi, maturati a seguito della sospensione delle tasse, tariffe e canoni interessati dal beneficio dei servizi elencati dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009;

e) modalità e termini della trasmissione per via telematica delle comunicazioni.

4. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere sottoscritte entro sei settimane dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10

(Programmazione delle risorse e rendicontazione)

1. La Regione, con proprio atto, provvede alla programmazione delle risorse regionali previste a carico del bilancio regionale di cui all'art. 6, commi 5, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 4/2009, definendo il budget destinato ad ogni

singolo Comune deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

2. Il Comune che ha ricevuto la richiesta, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, rendiconta, con cadenza trimestrale, o comunque a specifica richiesta da parte della Regione, in base al budget programmato, i provvedimenti adottati per la misura di intervento di cui all'art. 6, comma 1 della legge n. 4/2009.

3. La Regione può rideterminare la programmazione dei budget delle risorse destinate a ciascun singolo Comune deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento.

4. La Regione può effettuare, in qualunque momento, controlli sui provvedimenti relativi alle misure di cui all'art. 6, comma 1 e 6 della legge n. 4/2009, anche richiedendo la documentazione relativa ai provvedimenti adottati dal Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, i quali hanno l'obbligo di metterla a disposizione.

Art. 11 (Controlli)

1. Il Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dai lavoratori richiedenti previste dal presente regolamento, con verifiche che riguardano almeno il 10% dei beneficiari e comunque, in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli.

2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il Comune, deputato all'istruttoria del procedimento e all'adozione del provvedimento, adotterà ogni misura diretta a sospendere, revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti delle istanze presentate a far data dal 27 aprile 2009.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 17 giugno 2009

LORENZETTI

ALLEGATO 1

Domanda di concessione del beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento di servizi pubblici previsto dall'art. 6, comma 1 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali", legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 marzo 2009, n. 10, ediz. straord., suppl. straord. n. 2).

Al Sindaco del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (Prov. _____)
Nazione _____ il _____ e residente a _____ Via _____ n. _____
CAP _____ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- a) di aver preso diretta visione del Regolamento Regionale n. .../2009 di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;
- b) di essere residente nella Regione Umbria alla data del 1° gennaio 2009;
- c) di essere lavoratore dipendente della ditta _____
Partita IVA _____ con sede legale in _____
Via _____ n. _____ CAP _____
- d) di essere, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, beneficiario:
(barrare la casella che interessa):
- del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti

- del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008) da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- di contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- di mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223
- di mobilità indennizzata ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008

Il periodo del trattamento sopra indicato inizia il _____ e termina il _____

- e) che i servizi idrici integrati, del gas per riscaldamento e usi domestici e del servizio di igiene ambientale, sono riferiti all'unità immobiliare, abitazione principale, del nucleo familiare anagrafico del sottoscritto;
- f) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento in quanto il proprio nucleo familiare anagrafico ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno _____ pari ad euro _____ come risulta da allegata attestazione ISEE redatta da _____;
- g) di aver subito nel corso del 2009 una riduzione del reddito del nucleo familiare pari ad euro _____ mensili rispetto ai precedenti euro _____ mensili;
- h) che l'unità abitativa per la quale è richiesto il beneficio di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 non appartiene alle categorie A/1 (signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli), ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5 del Regolamento;
- i) di non essere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del Regolamento, attualmente destinatario di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attività dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- j) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico usufruisce di benefici previsti dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 4/2009 o di ulteriori benefici di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento;
- k) di assumere l'onere di comunicare al Comune di residenza ogni eventuale modificazione e il venir meno delle condizioni che legittimano al beneficio pena l'applicazione di sanzione dell'immediata cessazione del beneficio stesso.

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 1 comma, dell'articolo 6 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali", della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4, la concessione del beneficio della sospensione del pagamento delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento di seguenti servizi pubblici erogati dalla indicate soggetti/aziende pubbliche/private

(barrare la casella ed indicare il soggetto erogatore del servizio interessato):

Servizio	Ente Erogatore (Comune, SII, Umbria Acque, Gesenu, ASM, etc.)
asilo nido	
mensa scolastica	
trasporto scolastico	
servizio idrico	
gas per uso domestico	
servizio di igiene ambientale	

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al procedimento gli venga fatta al seguente indirizzo: (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)

Cognome e Nome _____

Via _____ n. _____

CAP _____ Città _____

Nonché ogni comunicazione relativa al procedimento potrà essere comunicata anche tramite SMS al Cellulare n. _____

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione Comunale (territorialmente competente) e alla Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si allega alla presente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Data _____

Firma del soggetto richiedente

Elenco allegati: (obbligatori)

Allegato 1 copia documento di identità in corso di validità

Allegato 2 attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico

Allegato 3 autocertificazione del possesso della condizione soggettiva di richiesta per il beneficio

Allegato 4 copia delle fatture o documenti relativi ai servizi per i quali si chiede la sospensione di pagamento

Allegato 5 attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del Regolamento o autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione

Firma del soggetto richiedente

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
modiche sociali ed economiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____)
Nazione _____ il _____ residente in _____
Via _____ n. _____
codice fiscale _____

Consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno _____ pari ad euro _____;
2. di aver subito nel corso del 2009 una riduzione del reddito del nucleo familiare pari ad euro _____ mensili rispetto ai precedenti euro _____ mensili.

Luogo e data

Il / La Dichiarante

.....
.....
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma

SCHEMA DI ATTESTAZIONE

La ditta _____ (nome o ragione sociale), con sede legale in _____ (prov. _____) partita IVA _____ telefono _____ fax _____ email _____ dichiara che _____ (nome e cognome del lavoratore richiedente e codice fiscale), dipendente della medesima ditta, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale è stato interessato da (barrare la casella che interessa):

- trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria
- trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
- trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008)
- contratto di solidarietà (ai sensi della legge 223/1991)
- mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223
- mobilità indennizzata ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008
- licenziamento a far data dal _____ 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale

Il periodo del trattamento sopra indicato inizia il _____ e termina il _____

Data _____

Legale rappresentante

Firma

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma

ALLEGATO 2

Domanda di concessione del beneficio di sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare previsto dall'art. 6, comma 6 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali", legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4 (Pubblicata nel B.U.R. Umbria 6 marzo 2009, n. 10, ediz. straord., suppl. straord. n. 2).

Al Sindaco del Comune di _____

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (Prov. _____)
Nazione _____ il _____ e residente a
_____ Via _____
_____ n. _____
CAP _____ codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ e-mail _____

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- a) di aver preso diretta visione del Regolamento Regionale n. .../2009 di attuazione dell'art. 6, commi 4 e 9 della legge regionale n. 4/2009;
- b) di essere residente nelle Regione Umbria almeno alla data del 1° gennaio 2009;
- c) di essere lavoratore dipendente della ditta _____
Partita IVA _____ con sede legale in _____
Via _____ n. _____ CAP _____
- d) di essere, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale, beneficiario (barrare la casella che interessa):
 - del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
 - del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti

- del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008) da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- di contratto di solidarietà, ai sensi della legge 223/1991, da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- di mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223
- di mobilità indennizzata ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008
- di aver perso il lavoro a far data dal 01 gennaio 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale

Il periodo del trattamento sopra indicato inizia il _____ e termina il _____

- e) di essere nella condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento in quanto il proprio nucleo familiare anagrafico ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno _____ pari ad euro _____ come risulta da allegata attestazione ISEE redatta da _____;
- f) di aver subito nel corso del 2009 una riduzione del reddito del nucleo familiare pari ad euro _____ mensili rispetto ai precedenti euro _____ mensili;
- g) di non essere proprietario, nel territorio del Comune di residenza e dei Comuni limitrofi a quello di residenza, di altra unità immobiliare, come indicato all'art. 4, comma 4 del Regolamento;
- h) di non essere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del Regolamento, attualmente destinatario di altri interventi a sostegno del reddito o riconducibili alle attività dei servizi sociali di cui all'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- i) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare anagrafico usufruisce di benefici previsti dall'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4 /2009 o di ulteriori benefici di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento e che non è stata richiesta altra sospensione per il medesimo mutuo;
- j) di assumere l'onere di comunicare al Comune di residenza:
- la cessione dell'immobile oggetto del mutuo interessato dalla misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009;
 - ogni eventuale modificazione o cessazione delle condizioni che legittimano al beneficio.

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 6 "Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali", della legge regionale del 5 marzo 2009, n. 4, la concessione del beneficio della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare:

Sospensione richiesta _____ di _____ mesi (indicare n. mesi consecutivi da 12 a 24)
 dal ____/____/____ al ____/____/____ importo ultima rata _____
 Numero complessive rate _____ mensili semestrali _____

Importo totale da sospendere _____ euro _____

Specifiche mutuo di riferimento:

Istituto di credito (indicare la denominazione dell'Istituto di credito che ha in carico alla data corrente il mutuo) _____

cod. ABI _____ CAB _____

importo originario euro _____

n° mutuo _____

stipulato in data ____/____/____

di durata pari ad anni _____, per complessive rate (n.) _____ mensili semestrali

Il/la sottoscritto/a intestatario/a del mutuo chiede che ogni comunicazione relativa al procedimento gli venga fatta al seguente indirizzo: *(COMPILARE SE L'INTESTATARIO DEL MUTUO È DIFFERENTE DAL DICHIARANTE)*

Cognome e Nome _____

Via _____ n. _____

CAP _____ Città _____

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al procedimento gli venga fatta al seguente indirizzo: *(COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)*

Cognome e Nome _____

Via _____ n. _____

CAP _____ Città _____

Nonché ogni comunicazione relativa al procedimento potrà essere comunicata anche tramite SMS al cellulare n. _____

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione Comunale (territorialmente competente) e alla Regione Umbria al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità del procedimento per il quale sono richieste e le modalità di servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con d.lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si allega alla presente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedete.

Data _____

Firma del soggetto richiedente

Elenco allegati: (obbligatori)

Allegato 1 copia documento di identità in corso di validità

Allegato 2 attestazione ISEE del nucleo familiare anagrafico

Allegato 3 autocertificazione:

- del possesso della condizione soggettiva di richiesta per il beneficio
- che il mutuo oggetto della misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009 è stato stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare

Allegato 4 copia del contratto del mutuo in oggetto

Allegato 5 attestazione resa dai soggetti deputati che il lavoratore richiedente del beneficio si trova nella condizione di cui all'art. 2, comma 1 del Regolamento o autocertificazione dell'impossibilità di acquisire detta attestazione

SCHEMA DI DICHIARAZIONE
modiche sociali ed economiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____)
Nazione _____ il _____ residente in _____
Via _____ n. _____

Consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità sul contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

1. che il proprio nucleo familiare anagrafico ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'anno _____ pari ad euro _____;
2. di aver subito nel corso del 2009 una riduzione del reddito del nucleo familiare pari ad euro _____ mensili rispetto ai precedenti euro _____ mensili;
3. che il mutuo oggetto della misura di cui all'art. 6, comma 6 della legge regionale n. 4/2009, è stato stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare

Luogo e data

Il / La Dichiarante

.....
.....
Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma

SCHEMA DI ATTESTAZIONE

La ditta _____ (nome o ragione sociale), con sede legale in _____ (prov. _____) partita IVA _____ telefono _____ fax _____ email _____ dichiara che _____ (nome e cognome del lavoratore richiedente e codice fiscale), dipendente della medesima ditta, a seguito di crisi aziendali e/o occupazionale è stato interessato da (barrare la casella che interessa):

- trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008) da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- contratto di solidarietà (ai sensi della legge 223/1991) da almeno 30 giorni lavorativi o equivalenti
- mobilità indennizzata ai sensi dell'art. 4 della legge del 23/07/1991, n. 223
- mobilità indennizzata ex art. 19 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge n. 2 del 28 gennaio 2008
- licenziamento a far data dal _____ 2009 per effetto di crisi aziendali e/o occupazionale

Il periodo del trattamento sopra indicato inizia il _____ e termina il _____

Data _____

Legale rappresentante

Firma

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.


Informativa ai sensi dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta degli assessori Riommi e Stufara, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 27 aprile 2009, deliberazione n. 588;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13 maggio 2009, per il successivo iter;
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 14 maggio 2009;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, nella seduta del 10 giugno 2009, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Affari istituzionali
e Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

R.R. 17 giugno 2009, n. 6

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), in collaborazione con la Direzione regionale Sviluppo economico e attività produttive, istruzione, formazione e lavoro (Servizio Politiche industriali e per il credito alle imprese), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo del regolamento:

- La legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10.

Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6

Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali.

1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici:

- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2942 n.i.).

6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A.

8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2011 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2943 n.i.).

11. Al finanziamento dell'onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.

12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. ».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.
- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria", è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48.

- Si riporta il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 21 aprile 1998, n. 92):

«128.

Oggetto e definizioni.

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei «servizi sociali».

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».

Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Si riporta il testo degli artt. 2, comma 5-sexies e 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per il ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22):

«Art. 2.

Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE

Omissis.

5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

«Art. 19.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di

tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento

integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

[d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;]

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato.

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla

seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e

indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,».

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto.».

- La legge 23 luglio 1991, n. 223, recante “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 luglio 1991, n. 175.

Si riporta il testo dell'art. 4:

«4.

Procedura per la dichiarazione di mobilità.

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale

abituale impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.».

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 475 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300:

«2.

Omissis.

475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Omissis.».

Nota all'art. 3, comma 1:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.

- Per il testo dell’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note all’art. 2.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, è pubblicato nella G.U. 18 aprile 1998, n. 90.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, è pubblicato nella G.U. 12 luglio 1999, n. 161.

Nota all’art. 5:

- Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.

Note all’art. 6, commi 1, 3 e 4:

- Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Per il testo dell’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note all’art. 2.
- Per il testo dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si vedano le note all’art. 2.

Note all’art. 7:

- Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.
- Per il testo dell’art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, si vedano le note all’art. 2.
- Per il testo dell’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si vedano le note all’art. 2.

Nota all’art. 8, comma 1:

- Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 9, commi 1, 2 e 3:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.

Nota all'art. 10, commi 1, 2 e 4:

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, si veda la nota al titolo del regolamento.